

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 27.11.2014

<b>OGGETTO:</b>	<b>PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DI “ROSA DEI VENTI A.P.S.P.” CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 49 DD. 10.11.2014.</b>
-----------------	--

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che “Rosa dei Venti – a.p.s.p.” di Condino, con lettera del 23.10.2014 prot. n. 3164/DP, registrata al protocollo comunale con il n. 6334/A del 23.10.2014, informò l'Amministrazione comunale, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 21.09.2005, n. 7, dell'intervenuta approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, con deliberazione n. 43 del 20.10.2014, delle modifiche allo Statuto dell'ente, allegando alla missiva copia del provvedimento in parola ed il testo del nuovo Statuto aggiornato.

Rilevato che nella stessa nota fu segnalato che, individuando lo Statuto della “Rosa dei Venti – a.p.s.p.”, quale ambito principale di svolgimento dell'attività, quello costituito dai territori dei Comuni di Condino, Brione, Cimego e Castel Condino, ciascuno di detti Comuni aveva 30 giorni di tempo per esprimere il proprio parere in ordine ai contenuti dello Statuto secondo quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 21.09.2005, n. 7 per quanto attiene all'organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, approvato dalla Giunta della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige con deliberazione n. 286 del 17.10.2006.

Richiamata la propria deliberazione n. 64 del 03.11.2014, con la quale venne condiviso l'impianto complessivo dello Statuto della “Rosa dei Venti – a.p.s.p.” e le relative modifiche; copia della deliberazione è stata trasmessa alla Giunta regionale con nota del 25.11.2014 prot. n. 7154.

Riscontrato ora che “Rosa dei Venti – a.p.s.p.”, con lettera dd. 11.11.2014 prot. n. 3387/DP, registrata al protocollo in pari data con il n. 6778/A del 11/11/2014, ha informato l'Amministrazione comunale di avere apportato ulteriori modifiche allo Statuto dell'ente, visti i rilievi effettuati dal competente ufficio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Presa visione dell'allegata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente n. 49 del 10.11.2014, relativa alle nuove modifiche introdotte, riguardanti in particolare l'art. 11 dello Statuto.

Preso atto di quanto relazionato dall'Assessore Sartori Ermanno in ordine al fatto che attraverso le ultime modifiche sono in sostanza stati eliminati alcuni refusi inerenti il recepimento del principio della distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione e che tali modifiche sono nel complesso da condividere.

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal funzionario responsabile dell'istruttoria in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nel mentre non è necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile, non rivestendo il provvedimento alcuna rilevanza sotto il profilo finanziario.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

### D E L I B E R A

1. Di esprimere parere favorevole in ordine alle modifiche apportate allo Statuto di “Rosa dei Venti – a.p.s.p.”, con sede legale in Condino, via Cesare Battisti n. 6, con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente n. 49 dd. 10.11.2014.
2. Di trasmettere copia della presente, a sua intervenuta esecutività, tramite pec o raccomandata A/R alla Giunta Regionale.

3. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.